

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO DI FIRENZE - SEZIONE SECONDA

con l'intervento dei signori giudici:

Dr. Gaetano Tomaselli ..... presidente  
Dr. Antonio Settembre ..... giudice a latere  
Attala Mario ..... giudice popolare  
Cappelli Giuliana ..... giudice popolare  
Masi Maria ..... giudice popolare  
Spinelli Elisa ..... giudice popolare  
Lucarelli Tatiana ..... giudice popolare  
Montelatici Silvana ..... giudice popolare

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Letti ed applicati gli articoli 533 c.p.p., 422, 419, comma primo, 624, 625 n. 5 e n. 7, 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 62 bis, 63, 81 cpv, c.p., 1, 2 e 4, comma secondo, l. 2 ottobre 1967, n. 865, come sostituiti dalla l. 14 ottobre 1974, n. 497, 29 l. 18 aprile 1975, n. 110, 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203,

dichiara BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PROVENZANO BERNARDO E SPATUZZA GASPARE colpevoli di tutti i reati loro in concorso ascritti, modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V nella contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ed esclusa, solo per questo reato, la contestata circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, e ritenute le altre aggravanti contestate e la continuazione tra tutti i predetti reati, li condanna tutti alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per anni tre.

Dichiara inoltre:

- BENIGNO SALVATORE colpevole dei delitti di cui ai capi A, B, C, D, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 28.03.1996, nonché della contravvenzione di cui all'art. 74, comma 6, D.Lvo 30-4-92, n. 285, così modificata l'imputazione di cui al capo V, e dei delitti contestati ai capi A, B, C del decreto emesso su richiesta del PM del 21-5-96;

- CALABRO' GIOVACCHINO colpevole dei delitti di cui ai capi E, F, G e H;

- CANNELLA CRISTOFARO colpevole dei delitti contestati ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, S, T, U del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 28.03.1996, nonché della contravvenzione di cui all'art. 74, comma 6, D.Lvo 30-4-92, n. 285, così modificata l'imputazione di cui al capo V;

- GIACALONE LUIGI colpevole dei delitti di cui ai capi I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato di cui al capo V, e dei delitti di cui ai capi A, B e C del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del Pm del 21.05.1996;

- PIZZO GIORGIO colpevole dei delitti contestati ai capi E, F, G, H, S, T, U, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, D.Lvo 30-4-92, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo V.

Per l'effetto, con le circostanze aggravanti contestate per ciascuno di questi reati, esclusa per la sola contravvenzione l'aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ed unificati i reati commessi da ciascuno degli imputati sotto il vincolo della continuazione, condanna BENIGNO SALVATORE, CALABRO' GIOVACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, GIACALONE LUIGI e PIZZO GIORGIO alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per mesi 18.

Dichiara BRUSCA GIOVANNI colpevole di tutti i reati ascrittigli, modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V nella contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, esclusa per questo reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate e concesse al predetto imputato, per i delitti, le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 di quei decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di anni 20 (venti) di reclusione.

Dichiara CARRA PIETRO colpevole dei delitti di cui ai capi E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V, nonché dei delitti di cui ai capi A, B e C del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 21.05.1996, esclusa per il reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate e concesse all'imputato, per i delitti, le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non

applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 14 (quattordici) di reclusione.

Dichiara DI NATALE EMANUELE colpevole dei reati a lui ascritti, escluse le circostanze aggravanti degli articoli 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203 e concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevelenti sulle altre circostanze contestate, lo condanna alla pena di anni 11 (undici) di reclusione.

Dichiara FERRO GIUSEPPE colpevole dei reati di cui ai capi E, F, G, H, concesse all'imputato le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 18 (diciotto) di reclusione.

Dichiara FERRO VINCENZO colpevole dei delitti di cui ai capi E, F, G ed H, ritenute le contestate aggravanti e concesse all'imputato per tutti i reati le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 di questi decreti, ritenute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di anni 16 (sedici) di reclusione.

Dichiara FRABETTI ALDO colpevole dei reati contestati ai capi O, P, Q, R, A1, escluse le circostanze aggravanti speciali previste dall'art. 1 d.l. 15-12-79, n. 625, conv, con modificazioni nella legge 6-2-80, n. 15, e dall'art. 7 d.l. 13-5-91, n. 152, conv. con modificazioni nella legge 12-7-91, n. 203, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle altre aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 12 (dodici) di reclusione.

Dichiara GRIGOLI SALVATORE colpevole dei reati di cui ai capi I, L, M, N, S, T, U, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V, e dei reati contestati ai capi A, B, C del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 21-5-96, concesse all'imputato le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle

altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 18 (diciotto) di reclusione.

Dichiara MESSANA ANTONINO colpevole dei reati a lui ascritti, escluse le circostanze aggravanti speciali previste dall'art. 1 d.l. 15-12-79, n. 625, conv. con modificazioni nella L. 6-2-1980, n. 15, e dall'art. 7 d.l. 13-5-91, n. 152, conv. con modificaz. nella legge 12-7-91, n.203, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle altre aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 21 di reclusione.

Dichiara SCARANO ANTONIO colpevole dei reati di cui ai capi A, B, C, D, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 28-3-96, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V della stessa richiesta, nonché dei delitti di cui ai capi A, B e C del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 21.05.1996, esclusa per il reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate e concesse all'imputato, per i delitti, le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 18 (diciotto) di reclusione.

Dichiara TUTINO VITTORIO colpevole dei reati di cui ai capi S, T, U, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma, 6, D.Lvo 30-4-92, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V, esclusa solo per questo reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate per i predetti reati e la continuazione, lo condanna alla pena di anni 28 di reclusione.

Visti gli articoli 29 e 32 c.p. applica a BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, CALABRO' GIOVACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PIZZO GIORGIO, PROVENZANO BERNARDO e SPATUZZA GASPARE la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; dichiara gli stessi in stato di interdizione legale e ne dispone la decadenza dalla potestà dei genitori.

Visto l'art. 36 c.p., ordina la pubblicazione della sentenza emessa nei confronti dei suddetti imputati mediante affissione della medesima nei comuni di Firenze, di Roma, di Milano, di Formello, di Corleone, di Misilmeri, di Palermo, di Castellammare del Golfo e di Castelvetro.

Ordina, inoltre, la pubblicazione della sentenza, per una sola volta, sui giornali: “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il Messaggero”, “La Nazione”, “Il Giornale di Sicilia”.

Visti gli articoli 29 e 32 c.p. applica a BRUSCA GIOVANNI, CARRA PIETRO, DI NATALE EMANUELE, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, FRABETTI ALDO, GRIGOLI SALVATORE, MESSANA ANTONINO, SCARANO ANTONIO, TUTINO VITTORIO la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; li dichiara in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e dispone nei loro confronti, durante la stessa, la sospensione dalla potestà dei genitori.

Visti gli articoli 240 c.p. e 6 l. 22 maggio 1975, n° 152, ordina la confisca delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in giudiziale sequestro e dispone che queste cose siano versate alla competente direzione di artiglieria che provvederà ai sensi del secondo, del terzo e del quarto comma del predetto articolo 6 della legge n. 152/1975.

Visto l'art. 535 c.p.p., condanna tutti i predetti imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'rt. 692 c.p.p.

Visto il primo comma dell'art. 530 c.p.p., assolve, per non aver commesso il fatto: CARRA PIETRO dalle imputazioni di cui ai capi A, B, C, D del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 28-3-96  
GRIGOLI SALVATORE dalle imputazioni di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 28-3-96;  
SANTAMARIA GIUSEPPE e SCARANO MASSIMO dalle imputazioni di cui al capo T.

Visto il secondo comma dell'art. 530 c.p.p. assolve BENIGNO SALVATORE, CALABRO' GIOACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, FRABETTI ALDO, GIACALONE LUIGI, GRIGOLI SALVATORE, PIZZO GIORGIO, SANTAMARIA GIUSEPPE, SCARANO MASSIMO e TUTINO VITTORIO da tutti gli altri reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto.

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna gli imputati BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI CANNELLA CRISTOFARO, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO e SPATUZZA GASPARE al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle parti civili Costanzo Maurizio, De Palo Domenico, Liisa Kaarina Liimataiten e del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica.

Condanna i predetti imputati, in solido, al pagamento della provvisoria immediatamente esecutiva per legge:

- di lire 250.000.000 in favore di Costanzo Maurizio;
- di lire 50.000.000 in favore di De Palo Domenico.
- di lire 3.000.000 in favore di Liisa Kaarina Liimataiten.

Condanna inoltre gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate:

- in lire 13.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Costanzo Maurizio;
- in lire 13.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di De Palo Domenico.
- in lire 17.300.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Liisa Kaarina Liimataiten.
- in lire 25.000.000, in favore del Ministero della Pubblica Istruzione.

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BRUSCA GIOVANNI, CALABRO' GIOACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, CARRA PIETRO, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSANA ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PIZZO GIORGIO, PROVENZANO BERNARDO, SPATUZZA GASPARE al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela - in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico - Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donato Lino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, Condominio di via Lambertesca n. 10 in persona del suo amministratore in carica, Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Quisisana Srl in persona del legale rappresentante pro-tempore, Giusti Alfredo, Giusti Lia, Accademia dei Gergofili in persona del legale rappresentante, Provincia di Firenze in persona del Presidente in carica, Comune di Firenze in persona del sindaco pro-tempore, Regione Toscana in persona del presidente in carica.

Danni che liquida nella somma:

- di lire 5.150.000 nei confronti di Lombardi Paolo;
- di lire 5.350.000 nei confronti di Ceccucci Daniela in proprio;
- di lire 5.250.000 nei confronti di Ceccucci Daniela, in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico;

- di lire 5.350.000 nei confronti di Maravalle Marina;
- di lire 500.000.000 nei confronti di Capolicchio Guerrino;
- di lire 500.000.000 nei confronti di Raimondi Liliana
- di lire 5.200.000 nei confronti di Bertocchi Anna;
- di lire 5.500.000 nei confronti di Donato Lino;
- di lire 5.150.000 nei confronti di Ricoveri Walter;
- di lire 5.250.000 nei confronti di Siliani Paolo;
- di lire 5.350.000 nei confronti di Stefanini Nicola;
- di lire 5.000.000 nei confronti di Gabrielli Daniele;
- di lire 5.000.000 nei confronti di De Giosa Pietro;
- di lire 5.000.000 nei confronti di Rauggi Rosina;
- di lire 5.250.000 nei confronti di Travagli Alessandro;
- di lire 600.000.000 nei confronti di Nencioni Alfredo;
- di lire 600.000.000 nei confronti di Vignozzi Lucia;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Nencioni Patrizia;
- di lire 600.000.000 nei confronti di De Riccia Luisa;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Teresa Consiglio;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Anna;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Maria;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Antonietta Maria;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Antonio;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Giuseppina;
- di lire 60.000.000 nei confronti della Provincia di Firenze;
- di lire 100.000.000 nei confronti della Regione Toscana.

Dichiara le condanne al pagamento di queste somme provvisoriamente esecutive tra le stesse parti.

Rimette le altre parti davanti al giudice civile competente per la liquidazione del danno e condanna, intanto, i predetti imputati, in solido, al pagamento della provvisionale, immediatamente esecutiva per legge:

- di lire 6.000.000 in favore di Pagliai Eleonora;
- di lire 300.000.000 in favore di Chelli Francesca;
- di lire 5.400.000 in favore di Siciliano Umberto;
- di lire 5.000.000 in favore di Mosca Daniela;
- di lire 5.000.000 in favore di Torti Giorgia;
- di lire 5.000.000 in favore di Faraone Mennella Jasmine;
- di lire 5.000.000 in favore di Stefanini Andrea;
- di lire 10.000.000 in favore del condominio di via Lambertesca, n. 10.
- di lire 1.000.000.000 in favore dell'Accademia dei Georgofili;
- di lire 6.000.000.000 in favore del Comune di Firenze

[- di lire 155.356.000 in favore del Ministero della Pubblica Istruzione.]

Condanna gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate:

- in lire 14.300.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela (in proprio e nella qualità), Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana;
- in lire 121.000.685, oltre IVA e CAP come per legge, in favore del Comune di Firenze,  
della Regione Toscana e di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, De Riccia Luisa, Nencioni Patrizia, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, nonché del Condominio di via Lambertesca n. 10;
- in lire 4.150.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Giusti Alfredo e di Giusti Lia;

- in lire 10.700.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore della Quisisana Srl;
- in lire 155.356.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore dell'Accademia dei Georgofili;
- in lire 29.260.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore della Provincia di Firenze;

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI, CARRA PIETRO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, GRIGOLI SALVATORE, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO, SPATUZZA GASPARE al risarcimento dei danni nei confronti di Pasotto Angelo, Grossi Liberata, Pasotto Loris Giacomo, Rovida Agnese, La Catena Giuseppe, Dericoloso Rita, La Catena Raffaella, La Catena Concetta, La Catena Anna, La Catena Carmela, Adami Lucia, Picerno Elisabetta, Picerno Domenico Giuseppe, Mandelli Paolo Gianbattista, Chabki Jamila - in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Chabki Abdelmalek, Chabki Zhara, Chabki M'bamed, Chabki Mohamed, Chabki Mostapha, Chabki Malika, Chabki Hafida, Chabki Fouzia - del Comune di Milano in persona del sindaco pro-tempore e Regione Lombardia in persona del presidente pro-tempore.

Danni che liquida nella somma di:

- lire 500.000.000 a favore di Pasotto Angelo
- lire 500.000.000 a favore di Grossi Liberata;
- lire 100.000.000 a favore di Pasotto Loris Giacomo;
- lire 100.000.000 a favore di Picerno Elisabetta;
- lire 100.000.000 a favore di Picerno Domenico Giuseppe;
- lire 500.000.000 a favore di Adami Lucia;
- lire 500.000.000 a favore di Rovida Agnese;
- lire 500.000.000 a favore di La Catena Giuseppe;
- lire 500.000.000 a favore di Dericoloso Rita;
- lire 100.000.000 a favore di La Catena Raffaella
- lire 100.000.000 a favore di La Catena Concetta;

- lire 100.000.000 a favore di La Catena Anna;
- lire 100.000.000 a favore di La Catena Carmela;
- lire 500.000.000 a favore di Chabki Abdelmalek;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Jamila;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Zhara;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki M'bamed;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Mohamed;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Mostapha;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Malika;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Hafida;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Fouzia;

Dichiara la condanna al pagamento di queste somme provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Rimette le altre parti davanti al giudice civile competente per la liquidazione del danno e condanna, intanto, gli stessi imputati al pagamento della provvisionale, provvisoriamente esecutiva per legge, di:

- lire 4.000.000.000 a favore del Comune di Milano;
- lire 200.000.000 a favore di Mandelli Paolo;

Condanna gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate in:

- lire 30.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore del Comune di Milano;
- lire 4.700.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Picerno Elisabetta e di Picerno Domenico Giuseppe;
- lire 148.500.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore della Regione Lombardia;
- lire 4.700.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Adami Lucia;
- lire 8.850.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Chabki Jamila, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Chabki Abdelmalek, Chabki Zhara, Chabki

M'Bamed, Chabki Mohamed, Chabki Mostapha, Chabki Malika, Chabki Hafida, Chabki Fouzia;

- lire 5.885.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Mandelli Paolo Gian Battista;

- lire 30.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Rovida Agnese, Dericoloso Rita, La Catena Raffaella, La Catena Concetta, La Catena Anna, La Catena Carmela, Pasotto Angelo, Grossi Liberata, Pasotto Loris.

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI, CANNELLA CRISTOFARO, CARRA PIETRO, DI NATALE EMANUELE, FRABETTI ALDO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO, SPATUZZA GASPARE al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti del Comune di Roma, in persona del sindaco pro-tempore, e della Regione Lazio, in persona del presidente in carica.

Condanna inoltre gli stessi imputati, in solido, al pagamento della provvisionale, immediatamente esecutiva per legge, di:

- lire 4.100.000.000 in favore del Comune di Roma;

- lire 100.000.000 in favore della Regione Lazio.

Condanna infine gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Lazio, liquidate in lire 20.000.000.

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI, CALABRO' GIOACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, CARRA PIETRO, DI NATALE EMANUELE, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, FRABETTI ALDO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, GRIGOLI SALVATORE, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSANA ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PIZZO GIORGIO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO, SPATUZZA GASPARE, TUTINO VITTORIO al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, del Ministero dell'Interno, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero della Difesa.

Condanna inoltre gli stessi imputati, in solido, al pagamento della provvisionale, immediatamente esecutiva per legge, di:

- lire 30.000.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- lire 30.000.000.000 in favore del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;
- lire 10.000.000.000 in favore del Ministero dei Lavori Pubblici.

Condanna infine gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, del Ministero dell'Interno, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero della Difesa, liquidate in lire 125.356.000.

Rigetta le domande avanzate dalle altre parti civili.

Visti gli artt. 316 e segg. cpp, in accoglimento dell'istanza del Comune di Firenze, del Comune di Milano, della Regione Toscana e di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, nonché del Condominio di via Lambertesca, n. 10, in persona dell'amministratore in carica, ORDINA il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili degli imputati BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI, CALABRO' GIOACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, CARRA PIETRO, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, GRIGOLI SALVATORE, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSANA ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PIZZO GIORGIO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO, SPATUZZA GASPARE, fino alla concorrenza delle somme per le quali è stata pronunciata, in favore degli istanti, sentenza di condanna al risarcimento dei danni e/o al rimborso delle spese processuali.

Indica per il deposito della sentenza il termine di giorni novanta da oggi.

FIRENZE, 6-6-1998

IL PRESIDENTE